



**Osservazioni e proposte emendative del WWF Italia sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

**A.S. 1272**

Il decreto-legge oggetto di conversione in legge è finalizzato a razionalizzare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, promuovere l'economia circolare ed è volto ad attuare interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

In premessa, si ritiene che in questo periodo ci si sarebbe aspettati non già un ulteriore decreto-legge di modifica del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., bensì uno schema di legge delega, annunciato dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica i primi mesi del 2024.

Infatti, anche in considerazione della modifica costituzionale agli articoli 9 e 41 della Costituzione (Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1), con decreto interministeriale n. 36 del 25 gennaio 2024 dei Ministri dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stato previsto un riordino della materia ambientale. Il decreto ha previsto l'istituzione di una Commissione presso il Gabinetto del MASE che si è avvalsa anche di un gruppo di esperti, anche esterni all'amministrazione, che avrebbe dovuto elaborare entro il 30 settembre 2024 uno schema di legge delega ed entro il 30 giugno 2025 gli schemi di decreti legislativi. Ebbene, anche al fine di garantire partecipazione e dialogo con i portatori di interesse generale, ci si sarebbe aspettati anche per finalità di trasparenza e pubblicità dei lavori, la pubblicazione dei lavori della Commissione da parte dei Ministeri o quantomeno una comunicazione di cessazione dei lavori al 30 settembre 2024 sullo schema di legge delega.

Sull'impostazione del testo preme anche il contesto ambientale e climatico: si ribadisce infatti il bisogno di investire nella tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e nella mitigazione e nell'adattamento al cambiamento climatico, anche in considerazione del fatto che alcune situazioni emergenziali sono diventate oramai sistematiche (ad esempio, la crisi idrica).

Nel rapporto ISPRA "Bilancio idrologico nazionale: stime BIGBANG e indicatori sulla risorsa idrica", pubblicato il 6 novembre 2024, emerge come su scala nazionale, anche il 2023 confermi una tendenza negativa della disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile: la Sicilia è la regione con il valore minimo di precipitazione (565,5 mm) mentre la Puglia segna il minimo di disponibilità naturale della risorsa idrica con 100 mm nel 2023 (quasi la metà del valore medio sul lungo periodo). Questo significa che interventi di tutela della risorsa idrica devono essere svolti riconoscendo che l'uso dell'acqua per i bisogni umani (alimentazione e cura dell'igiene) è prioritario rispetto agli altri usi e deve essere sempre garantito attraverso un'adeguata pianificazione e programmazione degli interventi.

Di seguito si riportano alcuni commenti al testo e relative proposte emendative riguardanti in particolare gli articoli 1, 2 e 9.

## Articolo 1

### (Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

#### - Sull'art. 8 del d.lgs. 152/2006

L'articolo 1, al comma 1, lettera a), modifica *inter alia* l'art. 8 del Codice Ambiente ("Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS") intervenendo prevalentemente sulle categorie di progetti a cui occorre dare precedenza per la trattazione.

Prima novità è la previsione della trattazione preferenziale su tutti gli altri tipi di progetto, sia per la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sia per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dei **progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale** (art. 13 DL 104/2023, convertito con modifiche con Legge 136/2023) e dei **progetti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali** (art. 30 DL 50/2022, convertito con modifiche con Legge 91/2022).

In secondo luogo, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui all'Allegato I-bis alla Parte seconda del Codice Ambiente, la novella rimanda all'adozione di un decreto del MASE, di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per la definizione di progetti strategici da considerarsi prioritari in sede di VIA. Nelle more dell'adozione del decreto, è la stessa novella legislativa a prevedere che sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine, i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili; gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

Sebbene già prima della novella legislativa i progetti considerati con priorità di trattazione fossero progetti aventi un comprovato valore economico e una significativa ricaduta in termini occupazionali, si osserva che nel delineare le priorità di trattazione dovrebbe essere maggiormente preso in considerazione il potenziale impatto positivo dell'opera da un punto di vista ambientale. Se è vero, infatti, che le prospettive economiche e occupazionali costituiscono due assi portanti dello sviluppo, relegare in una posizione di minore rilievo – e di conseguenza trattare con minore urgenza – progetti che per le loro caratteristiche contribuiscono in maniera significativa al raggiungimento di obiettivi climatici-ambientali, incarnando il paradigma dell'ambiente per lo sviluppo, non appare pienamente in linea con il percorso della transizione ecologica.

Per quanto riguarda, inoltre, la selezione dei progetti di cui all'Allegato I-bis alla Parte seconda del Codice Ambiente, si osserva in primo luogo che non sono definite le tempistiche per l'adozione del decreto e, in secondo luogo, che l'allegato I-bis alla parte seconda del Codice Ambiente ricomprende al suo interno tipologie progettuali molto differenti, con un diverso impatto ambientale e una diversa sinergia rispetto all'obiettivo della transizione ecologica. Si chiede da subito, pertanto, che nell'adozione del decreto ministeriale indicato, non solo si confermi la priorità dei progetti già individuati *ex lege* nelle more dell'adozione del provvedimento, ma si prenda in considerazione, quale primo e prioritario criterio di

selezione, la *carbon footprint* del progetto per tutto il suo ciclo di vita. Tale elemento consentirebbe di garantire un *fast track* per quei progetti maggiormente capaci di contribuire agli obiettivi energetico-climatici al 2030 e successivamente al 2050.

- **Sulla disponibilità della superficie per la realizzazione di impianti rinnovabili**

Il comma 2 dell'art. 1 prevede che per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente alleggi all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi. Tale disposizione, sebbene apprezzabile in linea di principio in quanto volta a limitare potenziali speculazioni progettuali, come osservato anche nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, mal si coordina con lo schema di decreto legislativo di riordino dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (AG 187/2024). Inoltre, non si considera, come evidenziato dagli operatori del settore, che per determinate tipologie di impianti e soprattutto per le necessarie opere connesse sia frequentemente necessario richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, non essendo possibile acquisire diversamente la disponibilità delle aree. Da ultimo, al fine di evitare il proliferare di interpretazioni locali, andrebbe chiarito da subito cosa si intende per "dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie", enumerando gli atti capaci di integrare tale presupposto.

\*\*\*

**Proposta di emendamento**

Articolo 1

1) Al comma 1, lettera a), capoverso 1.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) prima delle parole "sono considerate prioritarie" inserire le seguenti: "fermi restando i progetti già individuati dalla legge";
- b) dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" inserire le seguenti "da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto";
- c) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) la misurazione dell'impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita".

2) Sopprimere il comma 2.

\*\*\*

**Articolo 2**

**(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)**

L'articolo osservato per come scritto e per quanto dispone sembrerebbe molto più portato a promuovere gli aspetti di cosiddetta "sicurezza energetica", intesa come sfruttamento delle risorse energetiche fossili, ossia di salvaguardia degli interessi delle compagnie estrattive, che non le esigenze di salvaguardia ambientale. E questo trova conferma dalla stessa Relazione che accompagna il provvedimento. In essa si legge infatti che "Con il secondo comma, in linea sia con gli obiettivi del PNIEC che, più in generale, con quelli di

*decarbonizzazione assunti a livello europeo e internazionale, si conferma il divieto previsto dal PITESAI di rilascio di nuovi titoli minerari a olio sul territorio nazionale e in mare; tuttavia, per salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori a cui sono già stati conferiti titoli a olio o a olio misto a gas (e gli investimenti dai medesimi compiuti), i permessi di ricerca rilasciati possono proseguire nelle relative attività anche ai fini del rilascio delle relative conseguenti concessioni;...”*.

Per prima cosa, rispetto a quanto appena citato, va contestata la presupposta corrispondenza al PNIEC, ma ancora di più ai target di decarbonizzazione dal momento che difficilmente sarebbero coerenti con quelli assunti a livello europeo e internazionale, come si evince anche dalle considerazioni tecniche riportate ad esempio nel documento redatto da CAN Europe a cui WWF Italia ha contribuito (<https://caneurope.org/content/uploads/2024/10/MIND-THE-NECP-GAP-BRIEFING-CAN-EUROPE-TRACKER.pdf#page=52&zoom=100,96,96>).

Peraltro, occorre anche stigmatizzare il fatto che, se è pur vero che il PITESAI è stato annullato dal TAR Lazio con le due sentenze del febbraio 2024, questo non giustifica da un lato il fatto che il Governo non abbia fatto ricorso al Consiglio di Stato e dall'altro, forse ancora di più, che non abbia deciso di provvedere ad una nuova forma di pianificazione del settore estrattivo maggiormente coerente con gli stessi target di decarbonizzazione che l'Italia dovrebbe conseguire. Il provvedimento in esame, quindi, appare teso essenzialmente a tutelare gli interessi del settore estrattivo, ossia delle aziende che in esso operano.

Ma analizzando meglio il comma in questione si evince come anche il tema del divieto delle concessioni oil sia meno netto delle intenzioni dichiarate:

*“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.”*

Nel secondo periodo del comma 2 si afferma che il divieto di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi di fatto non riguarda quelli connessi con i permessi di ricerca già rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. Del resto, come precedentemente riportato, citando quanto scritto nella Relazione in cui si afferma chiaramente che *“i permessi di ricerca rilasciati possono proseguire nelle relative attività anche ai fini del rilascio delle relative conseguenti concessioni;”*, sembra evidente che questa disposizione di fatto apre la porta a nuove attività estrattive (le concessioni) di petrolio, cosa che rappresenta un passo indietro rispetto a quanto disposto dal pur criticabile (e criticato) PITESAI.

Vi sono poi alcuni aspetti che pur necessitando di una chiave di lettura più articolata, come nel caso del comma 3 dove si norma su proroghe delle concessioni parametrando ora sulla base *“delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento”*, sembrano provvedimenti tesi esclusivamente a favorire, ancora una volta, gli interessi degli operatori energetici che operano nel settore estrattivo.

Assolutamente da criticare la proposta di modifica del secondo periodo dell'articolo 6, comma 17 del Dlgs 152/2006 che vieta le attività di *“ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare”* nelle *“12 miglia dalle linee di costa, nelle aree protette e nelle 12 miglia dal perimetro di dette aree”*. Con il presente provvedimento si decide di spostare questo limite a 9 miglia sulla base di non meglio precisati *“studi condotti al riguardo”* permettendo, secondo gli estensori, di sbloccare molte attività rimaste in stand-by o *“comunque non autorizzate”*. Ma come riconosciuto nella stessa Relazione questo ha di fatto

la sola funzione di aumentare gli approvvigionamenti di gas definito “nazionale”, non certo di tutelare aspetti ambientali...

Vi è poi il tema delle modificazioni alla norma sul *gas release*, ossia due miliardi di metri cubi di gas di produzione “italiana” che dovrebbero essere messi a disposizione delle aziende energivore ad un prezzo più basso. Si tratta di un provvedimento che necessita di essere meglio compreso nella sua intenzione.

\*\*\*

### **Proposta di emendamento**

#### **All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:**

- A) Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
- B) Sopprimere il comma 4.
- C) Al comma 5, sopprimere la lettera c).

\*\*\*

### **Articolo 9**

#### **(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)**

Dal 2015 le Regioni, attraverso i propri presidenti, dovrebbero programmare in modo prioritario gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/C. Purtroppo, salvo poche eccezioni, questo tipo di interventi, che sono assolutamente prioritari perché garantiscono il recupero di più servizi ecosistemici e sono funzionali al sempre più urgente bisogno di adattamento al cambiamento climatico, non vengono proposti. Si ritiene quindi indispensabile condizionare l'intera disponibilità economica alla programmazione di questi interventi e affidare in via sostitutiva i poteri del Commissario regionale al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente.

Al riguardo, dopo il comma 6, si propone di inserire un ulteriore comma: “L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20% delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'art.7 del DL 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”.